

**TRIBUNALE di GENOVA****Sezione Esecuzioni Immobiliari di Genova****ORDINANZA**

Il Giudice dell'esecuzione dott. Roberto BRACCIALINI

Nel procedimento espropriativo r.g. 149/2020

Sentite le parti e i difensori presenti alla decorsa udienza;

A scioglimento della riserva assunta nell'occasione, **rileva.**

La disposizione dell'art. 213.2 CCI enuncia una regola di portata generale circa la convenienza della prosecuzione dell'attività espropriativa sicuramente estensibile oltre i casi delle sole liquidazioni concorsuali, in quanto parametro di convenienza positivamente valutato dallo stesso legislatore.

Essa recita: **Si presume manifestamente non conveniente la prosecuzione dell'attività di liquidazione dopo sei esperimenti di vendita cui non ha fatto seguito l'aggiudicazione, salvo che il giudice delegato non autorizzi il curatore a continuare l'attività liquidatoria, in presenza di giustificati motivi.**

In applicazione di tale richiesta, si dispone quindi la prosecuzione per 2 tentativi di vendita al valore di 29 mila euro per rendere più appetibile l'offerta, subordinatamente al versamento del fondo spese indicato in udienza dal Delegato, con pubblicizzazione solo informatica dell'offerta e previo contatto e segnalazione della gara da parte del Delegato ai confinanti.

P.Q.M.

DISPONE due ulteriori tentativi di vendita alle condizioni di cui in parte motiva. MANDA al Delegato per la relativa attuazione.

Si comunichi

Genova, 14/05/2025

Il Giudice dell'Esecuzione

Dr. R. Braccialini